



ALLEGATO 1

FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO ANNUALITA' 2011

CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE, MIGLIORAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI

ISTRUZIONI OPERATIVE

[Legge 24/06/2009 n. 77 - O.P.C.M. n. 4007/2012 - D.G.R. n°118 del 27/05/2013 in BURC n°29 del 03/06 /2013, D.G.R. n°814 del 23/12/2015 in BURC n°1 del 04/01/2016, D.G. .R. n°482 del 31/08/2016 in BURC n°63 del 26/9/2016]

1. PREMESSA

Le presenti istruzioni definiscono le modalità operative per la concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi strutturali di rafforzamento locale, miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici privati, di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) dell'Ordinanza di Protezione Civile 4007/12 e Delibere di Giunta Regionale n.118/2013, n. 814/2015 e m. 482 del 31/08/2016.

Le risorse disponibili ammontano a complessivi € **3.587.860,66**, comprensivi degli oneri assistenza tecnica a favore dei Comuni in cui sono ubicati gli edifici destinatari dei finanziamenti.

E' previsto l'eventuale scorrimento delle graduatorie, con attuazione delle successive Ordinanze, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie connesse ai trasferimenti da parte del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale a valere sul fondo prevenzione rischio sismico di cui alla legge n.77 del 24/06/09.

Le istruzioni sono dirette ai Comuni interessati (tutti i Comuni con accelerazione al suolo $ag \geq 0,125g$ di cui all'allegato 7 OPCM n. 4007/2012 - ALL. A per estratto) che, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania delle presenti istruzioni, devono provvedere (ai sensi dell'art. 14 commi 3 e 5 dell'Ordinanza) a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B al presente atto.

Le istanze eventualmente prodotte e/o trasmesse in data antecedente alla pubblicazione del presente atto non saranno prese in considerazione ma dovranno essere ripresentate, per attestare all'attualità i requisiti posseduti ai fini della compilazione delle graduatorie.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari dei contributi sono i proprietari degli edifici ricadenti nei comuni di cui all.7 dell'OPCM 4007/2012 ($ag \geq 0,125g$) in cui oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono



destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttive.

Si precisa, inoltre, che:

- a) nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi deve essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio;
- b) nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata autenticata un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere le richieste di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14 dell'Ordinanza e deve essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.

3. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili al contributo, nei limiti e alle condizioni specificate dall'Ordinanza, i seguenti interventi:

- interventi di rafforzamento locale, che - ai sensi degli artt. 9 comma 1 e 13 comma 1 delle Ordinanze - rientrano nella fattispecie definita come "riparazioni o interventi locali" dalle vigenti norme tecniche;
- interventi di miglioramento/adeguamento sismico - per i quali le vigenti norme tecniche prevedono una valutazione della sicurezza pre e post intervento;
- interventi di demolizione e ricostruzione.

Gli interventi di **rafforzamento locale** sono consentiti, ai sensi degli artt. 9 comma 3, 11 comma 2 e 13 comma 1 delle Ordinanze, se non variano in modo significativo il comportamento strutturale della parte di edificio interessata dall'intervento e a condizione che l'edificio non abbia carenze gravi. L'assenza di carenze gravi deve essere accertata con riferimento all'allegato 5 delle Ordinanze.

Ai sensi degli artt. 9 comma 2 e 13 comma 1 delle Ordinanze, gli interventi di rafforzamento locale sono finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

Ricadono, tra l'altro, in questa categoria gli interventi:

- volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
- volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
- volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.

In caso di **miglioramento sismico** - per il quale le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento - il progettista deve dimostrare il raggiungimento di una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60% e comunque un



aumento della capacità non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

Gli interventi di **demolizione e ricostruzione**, ai sensi dell'art. 13 comma 3 delle Ordinanze, devono restituire edifici conformi alle norme tecniche vigenti e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

La demolizione e ricostruzione in sito non è ammessa per gli edifici ricadenti in aree già classificate R4, nei vigenti piani per l'assetto idrogeologico (PAI).

In ogni caso, la progettazione ed esecuzione degli interventi deve essere effettuata con intervento unitario sull'edificio, inteso come unità strutturale minima di intervento (U.M.I.), la cui definizione è riportata all'allegato 6 delle Ordinanze: *“Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa e' possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso”*.

4. REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO

Ai sensi dell'art. 2 delle Ordinanze i contributi, nei limiti delle risorse disponibili, per ciascuna annualità possono essere erogati solo per interventi su edifici in possesso, alla data di pubblicazione del bando, dei seguenti requisiti:

- oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva (per esempio sono esclusi gli immobili vuoti o non utilizzati stabilmente per oltre i due terzi dei millesimi di proprietà);
- non essere oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso alla data del bando, ovvero che usufruiscano di contributi pubblici per le medesime finalità (es. chi ha usufruito di un contributo pubblico per intervento locale può richiedere il contributo per l'adeguamento sismico);
- non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 51 del D.P.R. n° 380/01 - edifici abusivi in zone alluvionali e edifici abusivi in zona sismica senza intervenuta sanatoria - (comma 4);
- non ricadono nel regime degli “aiuti di stato” (per le attività produttive). A tal fine la domanda di contributo di cui all'allegato C è corredata dalla dichiarazione di cui all'allegato D.



I suddetti requisiti sono tutti ugualmente necessari, quindi la mancanza anche di uno di essi, determina l'inammissibilità al contributo.

Ai sensi degli artt. 11 comma 1 e 13 comma 1 delle Ordinanze sono esclusi dal contributo:

- a. edifici ricadenti in aree già classificate R4, nei vigenti piani per l'assetto idrogeologico (PAI);
- b. edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
- c. edifici stati progettati o adeguati secondo le N.T.C. emanate nel 1984 o successive, a meno che il Comune non abbia subito una riclassificazione sismica in senso sfavorevole;
- d. a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.
- e. le istanze relative a sole pertinenze.

5. LIMITI DEI CONTRIBUTI

Ai sensi di quanto previsto delle Ordinanze, il contributo per il singolo edificio è stabilito nelle seguenti misure massime:

- interventi di rafforzamento locale: € 100,00/mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di € 20.000,00 moltiplicato per il numero delle unità abitative e € 10.000,00 moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
- miglioramento sismico: € 150,00/mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di € 30.000,00 moltiplicato per il numero delle unità abitative e € 15.000,00 moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
- demolizione e ricostruzione: € 200,00/mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite massimo di € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità abitative e €20.000 per altre unità immobiliari.

In considerazione della finanziabilità di interventi unicamente sulle parti strutturali dell'edificio oggetto di intervento, nel quadro economico le opere previste in progetto devono essere suddivise in categorie distinte tra *opere finanziabili* e *opere non finanziabili*.

Nella redazione dei progetti di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione degli edifici, e successivamente nell'accertamento della regolare esecuzione e nella rendicontazione dei lavori, devono essere tenute distinte le seguenti categorie di opere, comprensive di IVA:

- a) Opere finanziabili - opere relative ad interventi di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione, destinate unicamente alle parti strutturali, tenendo distinte quelle che rientrano nella soglia massima del contributo concesso da quelle eccedenti.
- b) Opere non finanziabili - tutte le opere che non ricadono nel punto a).



Sono finanziabili anche le spese tecniche nella misura massima del 10% delle opere strutturali finanziabili.

6. NORME PROCEDURALI

I Comuni interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania delle presenti istruzioni, provvedono (ai sensi dell'art. 14 commi 3 e 5 delle Ordinanze) a pubblicizzare adeguatamente l'iniziativa mediante l'affissione del bando, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B al presente atto, nell'Albo Pretorio, sul sito web istituzionale del Comune, mediante pubblica affissione, ecc.

I cittadini che intendono aderire all'iniziativa dovranno presentare al Comune la richiesta di contributo (redatte, a pena di esclusione, secondo lo schema di domanda di cui all'allegato C al presente atto) **entro il termine perentorio di 60 giorni** dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio del Comune.

Oltre all'istanza debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, il Comune nel bando/avviso può prevedere che sia allegata una planimetria in scala adeguata dell'edificio oggetto di intervento da custodire presso i propri uffici ed esibire su richiesta del competente ufficio regionale.

Ogni Comune dovrà individuare un Responsabile del Procedimento che curerà l'istruttoria delle domande di contributo presentate dai privati, comunicandolo tempestivamente alla Giunta Regionale della Campania – U.O.D. 08 Servizio Sismico all'indirizzo pec dg08.uod08@pec.regione.campania.it, unitamente ai riferimenti (telefono, pec, e-mail).

Il Responsabile del procedimento comunale dovrà provvedere ad archiviare tutte le richieste cartacee pervenute (che dovranno essere rese disponibili per eventuali richieste successive da parte della Regione) ed effettuare il caricamento dei dati nell'apposito software reso disponibile dal Dipartimento della Protezione Civile e scaricabile al seguente link:

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/annualit_2013.wp.

Il Responsabile del procedimento comunale dovrà trasmettere, **entro e non oltre 45 giorni** dalla scadenza della presentazione delle domande, il database generato dal software (formato *.mdb*) alla Giunta Regionale della Campania–U.O.D. 08 Servizio Sismico all'indirizzo pec dg08.uod08@pec.regione.campania.it.

Non saranno presi in considerazione files trasmessi in forma diversa da quella sopra indicata o da soggetti diversi dai Responsabili del Procedimento comunali.

I Comuni che non trasmetteranno il file con le modalità e nei termini sopra indicati saranno esclusi dalla concessione di contributi, ricadendo in tal caso la responsabilità per eventuali contenziosi per la mancata concessione di contributi a privati che ne dovesse derivare esclusivamente sulla Amministrazione Comunale inadempiente.

La verifica dei requisiti dichiarati in fase di istanza è a cura dei Comuni, responsabili dell'attività istruttoria. Analogamente per i controlli in fase di realizzazione dei lavori.



La Regione Campania provvederà a formulare, e pubblicare sul BURC, la graduatoria provvisoria delle istanze pervenute a livello regionale.

Nella formazione delle graduatorie, in base agli elenchi forniti dai Comuni, la Regione segue i criteri di priorità previsti dall'Allegato 3 dell'Ordinanza, che possono essere così riassunti: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), propensione su vie di fuga o individuate dall'analisi della CLE.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BURC della Regione Campania avrà valore di notifica per i soggetti destinatari del contributo (i Comuni avranno comunque facoltà di pubblicizzare i potenziali beneficiari del contributo della pubblicazione delle graduatorie).

I soggetti privati inseriti in graduatoria che ritengono che il punteggio attribuito, sulla base dei criteri espressamente indicati nelle ordinanze, sia errato potranno produrre alle competenti Amministrazioni Comunali motivata istanza di revisione. I Responsabili del procedimento comunali, dopo aver valutato le eventuali istanze di revisione del punteggio e averle considerate meritevoli di accoglimento, le trasmettono alla Regione – U.O.D. Servizio Sismico. Le richieste di rettifica dovranno riportare per ciascuna istanza:

- 1) il codice richiesta;
- 2) il punteggio provvisoriamente attribuito;
- 3) le motivazioni della rettifica
- 4) i due database aggiornati generati dal software (formato *.mdb*)

Si specifica che le richieste di revisione del punteggio possono essere accolte solo dovute ad errori, da parte degli uffici comunali preposti, nel caricamento dei dati dichiarati nelle domande nel software di gestione messo a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile oltre che a evidenti errori di calcolo del punteggio stesso (secondo quanto stabilito dalle ordinanze), fermo restando che i dati dichiarati dai partecipanti in sede di domanda di contributo non possono essere rettificati. Pertanto tutte le osservazioni che chiedono una modifica e/o una integrazione e/o specificazione dei dati precedentemente dichiarati nella domanda di contributo non possono essere accolte.

Le richieste di rettifica, dovranno pervenire alla Giunta Regionale della Campania–U.O.D. 08 Servizio Sismico all'indirizzo pec dg08.uod08@pec.regione.campania.it, esclusivamente per il tramite del Responsabile del procedimento comunale **entro e non oltre 30 gg** naturali e consecutivi dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie sul BURC, trascorsi i quali saranno pubblicate le graduatorie definitive. Non saranno prese in considerazione richieste di rettifica pervenute in forma diversa oppure oltre il termine sopra indicato.

La pubblicazione della graduatoria definitiva sul BURC della Regione Campania avrà valore di notifica per i soggetti destinatari del contributo (i Comuni avranno comunque facoltà di pubblicizzare i potenziali beneficiari del contributo della pubblicazione delle graduatorie).



Successivamente, la Regione provvederà al trasferimento ai Comuni delle risorse, messe a disposizione dal Dipartimento per la Protezione Civile, per l'assegnazione ai beneficiari, secondo le modalità descritte al paragrafo successivo.

La Regione si riserva, comunque, di non procedere all'approvazione delle graduatorie o, comunque, in generale al perfezionamento delle procedure in presenza di eventuali vincoli derivanti dalle vigenti norme in materia di contabilità pubblica.

7. TEMPISTICHE, LIQUIDAZIONE DEI FONDI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

I soggetti collocati utilmente nelle graduatorie definitive devono presentare al Comune un progetto di intervento coerente con la richiesta presentata, unitamente all'attestazione di cui all'allegato E a firma di un professionista abilitato per la redazione di progetti di tipo strutturale ed iscritto all'Albo professionale, entro:

1. il termine di **90 giorni** dalla pubblicazione sul BURC del provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive per gli interventi di rafforzamento locale;
2. entro il termine di **180 giorni** dalla pubblicazione sul BURC del provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione.

Acquisito il progetto esecutivo, i Comuni dovranno provvedere alla verifica di coerenza con le finalità delle Ordinanze e con quanto previsto nelle presenti istruzioni.

Al termine della fase istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento comunale, il Comune provvede, previa acquisizione di copia dell'autorizzazione sismica/deposito sismico ai sensi della L.R. 9/83 smi rilasciata dal competente Genio Civile (nel caso in cui le funzioni non siano state trasferite ai Comuni), alla formale ammissione a contributo unitamente al rilascio del titolo abilitativo edilizio.

Il Comune è tenuto ad acquisire previamente dagli istanti privati apposite autocertificazioni riguardanti l'applicazione del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13/98/2010 n. 136").

Successivamente, provvederà a trasmettere al Servizio Sismico copia dei provvedimenti di ammissione a contributo, unitamente agli esiti dei controlli effettuati, utilizzando lo schema di cui all'allegato F.

I lavori dovranno iniziare **entro 30 giorni** dalla comunicazione all'interessato dell'ammissione a contributo e dovranno essere completati:

- **entro 270 giorni** (nel caso di rafforzamento locale),
- **entro 360 giorni** (nel caso di miglioramento sismico)
- **entro 450 giorni** (nel caso di demolizione e ricostruzione).



Il Comune notificherà alla Regione i nominativi degli eventuali soggetti inadempienti, in modo che si possa procedere allo scorrimento della graduatoria.

La Regione per il tramite del Servizio Sismico, una volta acquisita la comunicazione del Comune circa l'effettivo inizio dei lavori da parte del Soggetto beneficiario, procederà, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a trasferire i fondi al Comune.

Il Comune, per il tramite del Responsabile del procedimento comunale, eroga ai beneficiari i contributi concessi, secondo le seguenti modalità (Allegato 6 Ordinanze) e specificatamente:

- una prima rata, pari al 30% del contributo concesso, è erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali ammesse a contributo;
- una seconda rata, pari al 40% del contributo concesso, è erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali ammesse a contributo;
- la rata del 30% finale viene erogata a saldo al completamento dei lavori strutturali ammessi a contributo. Nel caso di lavori che richiedono il collaudo statico, la rata finale è erogata al momento della presentazione del certificato di collaudo statico. L'avanzamento dei lavori è documentato al Comune attraverso presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei lavori comprensiva della documentazione fotografica degli interventi effettuati.

In caso di superamento dei termini di conclusione, la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo.

Il completamento dei lavori è certificato dal direttore dei lavori e comunicato al Comune al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni del contributo.

Una volta entrati in graduatoria con una tipologia di intervento questa non può essere assolutamente cambiata in senso di diminuzione di sicurezza (es. da miglioramento a rafforzamento), ma è possibile in aumento di sicurezza (es. da rafforzamento a miglioramento) con i maggiori oneri derivanti a carico del proprietario. Nel caso di diminuzione di sicurezza la Regione procede alla revoca del contributo, con recupero delle somme eventuale erogate maggiorate degli interessi legali, ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria.

Ferme restando le risorse assegnate, possono essere ammesse eventuali varianti qualitative e quantitative, che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori. Gli eventuali maggiori costi delle varianti risultano completamente a carico del beneficiario. Le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune ed enti preposti, e comunicate al Servizio Sismico.

Ciascun Comune interessato provvede a inviare alla Regione Campania il monitoraggio degli interventi in corso di esecuzione e di quelli conclusi, con modalità da precisare a cura del Servizio Sismico Regionale.

La Regione Campania, tramite gli uffici preposti, effettuerà dei controlli a campione sul posto sulle istanze prodotte dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, con la possibilità di revocare eventuali contributi non corrispondenti a quanto dichiarato e certificato, con successiva denuncia alle autorità competenti, previo richiesta di rimborso di eventuali somme già erogate.

8. DECADENZA DAL FINANZIAMENTO

Il beneficiario decade dal contributo nei seguenti casi:

- se non presenta il progetto entro i termini indicati al §7;
- se i lavori non iniziano entro i termini indicati al §7;
- se la conclusione dei lavori non avviene entro i termini indicati al §7 ovvero supera le scadenze fissate di oltre il 10%, fermo restando l'applicazione della penale prevista;
- se sono accertate violazioni alla normativa nazionale e regionale;
- ove emergano, a seguito dei controlli del Comune o della Regione, dichiarazioni false e mendaci a seguito del riscontro di casi di irregolarità e/o di frodi o comunque non rispondenti alle istruzioni fornite nel presente documento;
- qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in sostanziale difformità dalle modalità, dai contenuti e dalle finalità originariamente previste.

9. ULTERIORI PRECISAZIONI

Il Responsabile del procedimento comunale dovrà verificare la veridicità delle dichiarazioni e in particolare:

- per gli immobili destinati all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva, deve verificare la certificazione attestante gli occupanti all'interno di edifici che svolgono attività (contratto di lavoro o altro) da intendersi chi esercita un'attività regolare e continuativa nel tempo. In pratica per un'attività produttiva il n° di addetti che lavorano stabilmente quindi non lavoratori occasionali (trasportisti di altre ditte o altro, fornitori etc.) ma chi lavora in maniera stabile e continuativa per esempio dipendenti full-time e part-time. Dette certificazioni devono essere riferite alla data di pubblicazione del bando;
- nel caso l'istante chiede la maggiorazione per edificio prospiciente su una via di fuga, prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure l'appartenenza all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza, deve essere presentata una attestazione da parte dello stesso Responsabile del procedimento comunale di effettiva prospicenza dell'immobile su via di fuga. Se il piano non è stato approvato/adottato la maggiorazione non si applica;
- che i prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori non siano superiori a quelli contenuti nel vigente prezzario regionale;



- che i lavori procedano nel rispetto del progetto approvato e che siano state regolarmente eseguite le percentuali dei lavori strutturali indicate al precedente art. 7, anche previa eventuale verifica in situ, ai fine dell'erogazione dei contributi;
- che all'istanza sia allegata:
 - nel caso di comunioni: copia conforme della scrittura privata ove si designa il rappresentante della comunione;
 - nel caso di ordinanza di sgombero: copia conforme all'originale dell'atto;
 - nel caso di aiuti di stato: la dichiarazione formulata secondo il modello all. D al presente documento;
- verificare il rispetto, per i soggetti beneficiari dei contributi, delle disposizioni e dei termini previsti dalle ordinanze e dal presente provvedimento.

Sono escluse dalla concessione del contributo tutte quelle domande:

- che pur collocate in posizione utile in graduatoria per la concessione del contributo, al momento della verifica da parte del Comune o degli eventuali controlli da parte della Regione, non rispettino tutti i requisiti dichiarati nella domanda previsti per accedere a contributo e tutti i parametri dichiarati che hanno determinato il calcolo del punteggio e, quindi, la posizione in graduatoria; a solo titolo di esempio, rimangono escluse le domande in cui la superficie lorda complessiva dell'edificio dichiarata non corrisponda a quella reale che si desume dagli elaborati progettuali ed esplicitata nell'elaborato riguardante il calcolo delle superfici (la tolleranza prevista in questo caso è posta pari a quella di cui al DPR 380/2001 art. 34 comma 2-ter [$\pm 2\%$]) tenendo conto di quanto stabilito nel presente provvedimento;
- in cui, dopo le verifiche del Comune, il numero di occupanti risulti minore di quello dichiarato nella domanda;
- verranno escluse le domande che, in caso di edificio con più proprietari, siano state presentate da uno solo dei proprietari dell'immobile considerando solo la superficie di sua proprietà e non la superficie lorda coperta complessiva dell'edificio o Unità Minima di Intervento;
- nella quali è stato dichiarata la prospicenza dell'edificio oggetto di intervento su una via di fuga individuata dal piano di emergenza del Comune e poi tale requisito non viene confermato dal Responsabile del procedimento comunale.

Relativamente al calcolo della **superficie lorda coperta** complessiva, al fine di uniformare la metodologia di calcolo da parte dei privati della superficie lorda coperta complessiva di edificio e, di conseguenza, la modalità per il relativo controllo da parte dei Comuni, si forniscono delle utili indicazioni, comunque non esaustive, vista l'enorme casistica riscontrabile:

- per superficie lorda coperta complessiva si intende la somma delle superfici coperte calpestabili delle unità immobiliari, delle superfici occupate da muri portanti, setti,

tamponature e tramezzi e delle parti comuni dell'edificio. Sono compresi in tali fattispecie, p. es., le superfici dei balconi non aggettanti ma rientranti a filo del perimetro esterno dell'edificio, i vani scala, gli androni, gli atri, i portici, gli spazi tecnici praticabili contenenti impianti dell'edificio (come, ad esempio, centrali termiche, i vani motore degli ascensori e assimilabili); sono comprese le superfici dei piani interrati e seminterrati;

- la superficie, a cui si deve far riferimento per il calcolo del contributo, è quella risultante alla data di pubblicazione del bando, eventuali ampliamenti successivi o consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario;
- la superficie deve fare riferimento all'intero edificio o unità strutturale minima di intervento (così come già precedentemente definiti) a prescindere dall'intervento strutturale ipotizzato che può riguardare, anche, solo parte di essi;
- in riguardo alla superficie dei muri perimetrali nel caso questi siano in comune con altri edifici o unità strutturali adiacenti si stabilisce che la superficie da tenere in conto sia pari alla metà;
- le soffitte ed i sottotetti sono computate nel calcolo della superficie lorda coperta complessiva solo se accessibili tramite una scala fissa (non botole o scale retrattili) ed abitabili. Quindi ai fini del calcolo della superficie lorda coperta si ritiene che si debba tenere conto del sottotetto abitabile così come desumibile dalla concessione edilizia o titolo equipollente.
- non vanno computate nel calcolo, fra le altre: le superfici dei balconi/terrazzi aggettanti, i lastrici solari, le corti, i chiostri, i cortili, etc. e tutte le altre superfici attinenti l'edificio che non sono coperte;
- i garage, le cantine, i magazzini o assimilati e i sottotetti e soffitte sia di piani fuori terra che interrati o seminterrati, che fanno parte dell'edificio o dell'Unità Strutturale Minima sono computati nel calcolo della superficie coperta complessiva; nel caso essi siano di pertinenza di unità immobiliari abitative o di unità destinate all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttive nel medesimo edificio, le relative superfici sono assimilate e, quindi, sommate a quelle di pertinenza; nel caso non siano di pertinenza ad alcuna unità nell'edificio, oggetto di intervento, vengono considerate unicamente per il calcolo totale della superficie lorda coperta da inserire al punto 3) del modello di domanda. In questo caso il totale delle superfici delle unità immobiliari di cui al punto 1) del modello di domanda sarà diverso (più precisamente sarà minore) dal dato relativo alla superficie lorda coperta indicata al punto 3) del modello di domanda; si specifica che nel caso la somma delle superfici indicata al punto 1) del modello di domanda risulti maggiore del dato indicato al punto 3) la domanda risulterà incongruente e, quindi, inammissibile.



- le superfici calpestabili di tutte le parti comuni dell'edificio o Unità Strutturale Minima (vani scala, rampe, pianerottoli, atri, androni, portici, vani tecnici etc.) sono ripartite tra le unità immobiliari presenti nell'edificio;
- in ogni caso il calcolo del contributo terrà esclusivamente conto della superficie totale lorda complessiva indicata nella domanda. La stessa superficie sarà quella poi sottoposta a verifica secondo le indicazioni sopra riportate.

Nel caso di edificio con piano seminterrato avente un solo lato libero il piano è da considerarsi "interrato" e quindi escluso dal novero complessivo dei piani fuori terra dell'edificio. Viceversa, generalmente si ritiene che in caso di due o più lati liberi il piano è da considerarsi "fuori terra". In ogni caso, vista l'articolazione delle casistiche riscontrabili (per esempio edificio su terreno in pendio), nei casi particolari sarà il progettista a dover dimostrare tecnicamente (con opportuna documentazione ed elaborati grafici e di calcolo, se occorrenti) la correttezza delle decisioni assunte ed ammissibili ai fini della concessione del contributo.

Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione la superficie lorda coperta complessiva fa necessariamente riferimento al fabbricato esistente prima della demolizione e di conseguenza il contributo ed il punteggio calcolato si baseranno su questo parametro. Nel caso che, all'atto di presentazione del progetto da parte del soggetto privato, la ricostruzione preveda una superficie lorda coperta complessiva inferiore a quella originaria, il contributo verrà rideterminato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito. Nel caso, invece, la superficie ricostruita sia maggiore di quella esistente il contributo, precedentemente calcolato, viene confermato.

Viene allegata alle presenti istruzioni la check list predisposta dal Dipartimento della Protezione Civile utile alla verifica, da parte dei Comuni, di eventuali anomalie che potrebbero emergere nel corso del procedimento (ALL. G).

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il dott. Crescenzo Minotta, funzionario in servizio presso la U.O.D. 53_08_08 Servizio Sismico – tel 081.7963926 - e-mail: crescenzo.minotta@regione.campania.it.

Eventuali chiarimenti possono essere chiesti, esclusivamente dai Responsabili del procedimento dei Comuni interessati, telefonicamente ai n. 081/7963871- 3719 – 3729 – 3522 o via p.e.c. all'indirizzo: dg08.uod08@pec.regione.campania.it.

Il Dirigente
U.O.D 08 Servizio Sismico
Dott.ssa Claudia Campobasso

Il Direttore Generale
Lavori Pubblici e Protezione civile
Geol. Italo Giulivo



ALLEGATI:

- ALL. A - STRALCIO ELENCO DEI COMUNI DI CUI ALL. 7 OPCM 4007/2012.
- ALL. B - FAC SIMILE DI BANDO PUBBLICO
- ALL. C - FAC SIMILE DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO
- ALL. D - FAC SIMILE DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO
- ALL. E - SCHEMA ATTESTAZIONE TECNICO PRIVATO INCARICATO
- ALL. F - MODELLO ESITO ISTRUTTORIA RESP. PROCEDIMENTO COMUNALE
- ALL. G - CHECK LIST DEL D.P.C. PER LA VERIFICA DI EVENTUALI ANOMALIE

